

**REGOLAMENTO PER IL**  
**FUNZIONAMENTO**  
**DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE**  
**DI AFOL METROPOLITANA**

## **Art. 1 - Finalità**

1. Il funzionamento dell'Assemblea Consortile è disciplinato dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D. lgs. 18/08/2000 n. 267, dallo Statuto e dal presente Regolamento e da loro eventuali modifiche ed integrazioni.

## **Art. 2 - La sede delle adunanze**

1. Le adunanze dell'Assemblea sono pubbliche e si tengono, di regola, presso una sede dell'Agenzia.

2. Su proposta del Presidente dell'Assemblea le adunanze possono tenersi in luogo diverso da una sede dell'Agenzia.

3. La sede ove si tiene l'adunanza dell'Assemblea Consortile deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

## **Art. 3 - Il Presidente dell'Assemblea Consortile**

1. Nella prima seduta dell'Assemblea Consortile è posta all'ordine del giorno la nomina del Presidente e del Vice - Presidente dell'Assemblea Consortile.

2. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica 3 anni.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea Consortile sono eletti fra i Sindaci degli Enti associati. Fermi restando i quorum costitutivi dell'Assemblea di cui all'art.11 comma 4 dello Statuto, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea consortile sono eletti con il voto favorevole espresso in modo palese dalla maggioranza dei voti assembleari, calcolata in base alle quote presenti in Assemblea, e il voto favorevole della maggioranza degli Enti consorziati presenti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha riportato la maggioranza richiesta, vanno al ballottaggio i due candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene nominato il candidato anagraficamente più anziano.

4. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente.

5. Il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica per dimissioni o per il venimento della carica di Sindaco. In caso di cessazione della carica del Presidente l'Assemblea Consortile sarà convocata dal Vice-Presidente che provvederà a porre all'o.d.g. della prima adunanza, da svolgersi entro 30 gg., l'elezione del Presidente dell'Assemblea Consortile. In caso di contemporanea cessazione dalla carica di Presidente e Vice Presidente, l'Assemblea per la nomina sarà convocata dal Sindaco della Città Metropolitana di Milano.

#### **Art. 4 - Compiti e poteri del Presidente**

1. Colui che riveste la carica di Presidente dell'Assemblea Consortile rappresenta l'intera Assemblea, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni alla stessa attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'Assemblea Consortile, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare, stabilisce il termine della discussione e vigila sul rispetto delle modalità e tempi della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato; decide, sentiti i presenti, in ordine alla eventuale momentanea sospensione della seduta.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative dell'Assemblea Consortile e dei singoli Rappresentanti.
5. A norma dell'art. 11 dello Statuto il Presidente provvede a convocare, fissare la data delle riunioni dell'Assemblea Consortile e, sentito il Presidente del C.d.A, a stabilire l'o.d.g.. Sentito il Presidente del Cda ed il Direttore Generale, su specifiche materie attinenti all'ordine del giorno, può invitare ai lavori dell'Assemblea dipendenti dell'Azienda e relatori esterni, che hanno solo facoltà di intervento laddove richiesti.
6. Esercita ogni altro potere e funzione derivanti dallo Statuto e dalle Leggi.

### **Art. 5 - I Rappresentanti Scrutatori**

1. All'inizio di ciascuna seduta, ove sia prevista votazione a scrutinio segreto, il Presidente designa due Rappresentanti, incaricandoli delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.

### **Art. 6 - Convocazioni ordinarie e d'urgenza**

1. L'Assemblea Consortile è normalmente convocata in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto.
2. L'Assemblea è convocata d'urgenza quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili che rendano necessario l'urgente pronunciamento dell'Assemblea.

### **Art. 7 - Avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie e straordinarie deve essere inviato alle PEC degli Enti soci con almeno otto giorni di anticipo rispetto a quello stabilito per la riunione.
2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere inviato alle PEC degli Enti soci almeno 48 ore prima di quella stabilita per la riunione.
3. La convocazione dell'Assemblea Consortile è disposta dal Presidente.
4. Il Presidente dell'Assemblea può, altresì, in caso di particolare urgenza, provvedere alla formulazione di un ordine del giorno integrativo in corso di seduta, se sono presenti tutti i Soci e questi si ritengono sufficientemente informati sull'oggetto dell'integrazione.

### **Art. 8 - O.d.G.**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza dell'Assemblea Consortile ne costituisce l'Ordine del Giorno.
2. Spetta al Presidente stabilire, sentito il Presidente del C.d.A., l'Ordine del Giorno.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'Ordine del Giorno spetta al Presidente dell'Assemblea, al Presidente del C.d.A., al C.d.A., ai Componenti dell'Assemblea ed al Direttore Generale.
4. L'Ordine del Giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione, del quale costituisce parte integrante.
5. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze è pubblicato sul sito web dell'Agenzia, nei cinque giorni precedenti quello della riunione, 48 ore per le sedute straordinarie.
6. I documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere inviati alle PEC degli Enti soci con almeno 8 giorni di anticipo rispetto a quello stabilito per la riunione.
7. Sarà riprodotta in formato cartaceo e consegnata ai partecipanti alla seduta, la sola documentazione integrativa ed il verbale della seduta precedente

### **Art. 9 Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni dell'A.C. possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

### **Art. 10- Adunanze**

1. Le adunanze dell'Assemblea Consortile sono valide in prima convocazione se intervengono almeno i 2/3 dei Rappresentanti degli Enti Consorziati comunque portatori di almeno il 50% + 0,1 delle quote di partecipazione. L'Assemblea è valida in seconda convocazione, da tenersi entro le successive 24 ore, con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli Enti consorziati, comunque

portatori di almeno il 40% delle quote di partecipazione.

### **Art. 11 - Partecipazione all'Assemblea.**

1. Il Presidente del C.d.A. ed il Direttore Generale partecipano alle adunanze dell'Assemblea Consortile con funzione di relatori e con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
2. Possono partecipare alle sedute di Assemblea anche i Revisori dei Conti, che hanno diritto di intervento, su richiesta del Presidente dell'Assemblea.

### **Art. 12 - Comunicazioni**

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e del C.d.A. sull'attività dell'Agenzia e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse.

### **Art. 13 - Il verbale dell'adunanza**

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dall'Assemblea Consortile.
2. Alla sua redazione provvede il Direttore Generale o persona all'uopo delegata.
3. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante viene pubblicato sul sito dell'Agenzia.
4. Il verbale di Assemblea viene inviato in bozza ai Soci tramite PEC, per eventuali osservazioni riguardanti la non corrispondenza tra quanto detto in Assemblea e quanto riportato nel verbale. Qualora entro il termine di 3 giorni lavorativi dall'invio non vi fossero osservazioni, si procederà alla trascrizione del verbale sul libro soci. Il termine per le osservazioni potrà essere ridotto a 24 ore lavorative, qualora sussistano particolari esigenze, motivate nella trasmissione della bozza ai Soci.

### **Art. 14 - Modalità generali**

1. L'espressione del voto dei membri dell'Assemblea è effettuata, normalmente, in

forma palese.

2. Gli argomenti all'ordine del giorno sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'ordine di convocazione. Le proposte di modifica dell'ordine di trattazione possono essere avanzate sia dal Presidente, sia dai Soci e, ove nessuno vi si opponga, le proposte si intendono accettate. Nel caso contrario la proposta è messa in votazione.
3. Ciascun Rappresentante di Ente consorziato può, di norma, intervenire una sola volta per ogni punto dell'ordine del giorno, per al massimo 5 minuti. È fatta salva la possibilità di svolgere una replica ed una dichiarazione di voto, contenute al massimo in 3 minuti ciascuna.
4. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento e nei casi in cui l'Assemblea deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
5. L'atto deliberativo adottato dall'Assemblea deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
6. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato o del Direttore Generale.
7. Quando non vi sia discussione o non vengano formulati emendamenti o risoluzioni, l'Assemblea vota sullo schema di deliberazione proposto che, essendo stato depositato, viene normalmente dato per letto. In caso di emendamenti al testo proposto, gli stessi vengono letti all'Assemblea, nella loro stesura definitiva, e verranno posti in votazione prima dell'approvazione del testo della deliberazione .
8. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale, che ne lascino immutati tutti i contenuti sostanziali.
9. Per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei membri ha richiesto che siano votati per parti separate, la votazione avviene su ciascuna parte, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di

atto deliberativo.

### **Art. 15 - Votazioni in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i membri votano per alzata di mano.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.

### **Art. 16 - Votazioni segrete**

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata in apposite schede bianche, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento; ciascun Componente si esprime secondo lo schema di deliberazione sottoposto all'Assemblea.
2. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
3. I Componenti che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
4. Terminata la votazione il Presidente, dopo aver indicato due scrutatori scelti tra i Rappresentanti dei Soci, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica all'Assemblea il risultato, proclamando colui che è stato eletto
5. I Componenti che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

### **Art. 17 - Quorum deliberativo**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate con la maggioranza semplice dei votanti. Si detraggono, per determinare tale maggioranza, i voti dei Rappresentanti che siano eventualmente tenuti ad astenersi a norma di legge.
2. Come previsto dallo Statuto, occorre la maggioranza dei votanti e il voto favorevole della maggioranza degli Enti consorziati presenti per le deliberazioni relative a:
  - piano programma,
  - contratti di servizio,
  - bilancio di previsione annuale e pluriennale,
  - conto consuntivo

- apertura/chiusura delle sedi operative nel territorio della Città Metropolitana -ad eccezione della sede di Via Soderini 24 a Milano- se il Comitato territoriale esprime un parere negativo sulla proposta fatta dal Cda
- programmazione di servizi specifici delle sedi operative nel territorio della Città Metropolitana -ad eccezione della sede di Via Soderini 24 a Milano- se il Comitato territoriale esprime un parere negativo sulla proposta fatta dal Cda

Dopo due votazioni infruttuose la decisione è assunta a maggioranza dei voti assembleari calcolata sulla base delle quote di partecipazione

### **Art. 18 Comitato Territoriale**

L'Assemblea elegge i componenti del Comitato Territoriale sulla base di quanto stabilito in Convenzione. In particolare:

- 3 componenti designati dal Sindaco metropolitano di Milano, uno dei quali assume la Presidenza del Comitato
- 2 componenti designati da ciascuna delle aree territoriali partecipanti all'Agenzia. Le aree territoriali coincidono con quelle delle ex Afol incorporate, salvo quanto previsto successivamente.
- La proposta per i due componenti viene presentata per iscritto prima dell'inizio della discussione al Presidente dell'Assemblea. Ogni proposta deve prevedere i due nominativi. Nel caso di più proposte da parte dei Comuni appartenenti alla medesima area territoriale, queste vengono poste in votazione. Parteciperanno al voto a scrutinio segreto solo i Comuni appartenenti all'area territoriale e sarà approvata la proposta che avrà ottenuto la maggioranza degli Enti votanti appartenenti all'area. In caso di parità sarà approvata la proposta che avrà ricevuto il voto da parte del maggior numero di abitanti equivalenti (ottenuti sommando gli abitanti dei Comuni che avranno votato ciascuna proposta)
- In caso di adesione ad Afol Metropolitana di Comuni non facenti parte delle Afol territoriali ante fusione, nel rispetto comunque delle aree geografiche, il nuovo socio dichiara la propria appartenenza territoriale. Tale dichiarazione viene fatta al momento dell'adesione o al più tardi con la partecipazione alla prima Assemblea.

### **Art. 19 Costituzione e composizione Commissioni di studio**

1. L'Assemblea Consortile può costituire al suo interno delle speciali Commissioni per lo studio e l'approfondimento di determinati argomenti di sua competenza; le Commissioni hanno compito puramente tecnico e la loro relazione-proposta

servirà da base e di ausilio per la discussione generale degli argomenti da parte dell'Assemblea Consortile. Le Commissioni sono comunque ispirate a criteri di temporaneità, snellezza e specialità degli argomenti da trattare. All'attività di dette Commissioni partecipa sempre il Direttore o suo delegato.